193/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80330**/pensioni militari del registro di Segreteria,

TRA

il Sig. **XX** (C.F. omissis), nato a omissis il omissis, e residente a omissis (omissis), in via omissis, n. omissis, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'Avv. Claudio Fatta (C.F. FTTCLD84P10G273E), del Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Palermo, via Trinacria, n. 23, , e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche inerenti al presente procedimento all'indirizzo p.e.c. claudiofatta@pec.it;

- *ricorrente* -

CONTRO

- soggetto/i non indicati nel ricorso;

- *con l'intervento:*

- del **Ministero della difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dalla Direzione generale della previdenza militare e della leva, in persona del Direttore Generale p.t. o suo delegato, elettivamente domiciliato presso la sede in Roma, viale dell'Esercito 178-186, indirizzo p.e.c. previmil@postacert.difesa.it;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- dell'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, (C.F. 80078750587), in persona del Presidente *pro-tempore*, con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione, dall'Avv. Flavia Incletolli (C.F. NCLFLV62T42H501M, pec:avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it, fax 06.94527726), ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29;

- intervenienti-

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 9.4.2025, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Claudio Fatta per la parte ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'I.N.P.S., mentre nessuno è comparso per il Ministero, come da verbale;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 30.3.2024 parte ricorrente chiede di accertare e dichiarare che alla data del 31.12.1995 il ricorrente aveva maturato un'anzianità contributiva pari a 17 anni, 3 mesi e 28 giorni ovvero, per arrotondamento, 17 anni e 4 mesi e per l'effetto condannare l'INPS a corrispondere al ricorrente la differenza tra i ratei maturati e già erogati in misura inferiore e l'importo invece dovuto in base al corretto ricalcolo, oltre aumenti perequativi come per legge e con la rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi dalla decorrenza di ciascun rateo di pensione sino al pagamento effettivo, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore, che non si dichiara antistatario.

2. Con la memoria di costituzione, depositata in data 21.3.2025, il Ministero della difesa ha concluso, chiedendo di dichiarare il difetto di

legittimazione passiva del Dicastero con conseguente estromissione dal giudizio.

3. Con la memoria di costituzione, depositata in data 21.3.2025, l'I.N.P.S. ha concluso, chiedendo nel merito, di respingere l'avverso ricorso perché infondato e dichiarare, in via subordinata, la prescrizione quinquennale dei ratei e il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.

4. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo, letto al termine dell'udienza, riportato in calce.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Parte ricorrente, in violazione dell'espressa previsione dell'art. 152, comma 1, lett. b), c.g.c. ha integralmente omesso di indicare nel ricorso "gli elementi identificativi… "delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto" e lo ha notificato a due enti diversi, il Ministero della difesa e l'I.N.P.S., peraltro, non rendendo così univoca l'individuazione della parte convenuta.

3. Tale omissione è espressamente sanzionata con l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 153, comma 1, c.g.c., trattandosi di omissione che incide sul diritto di difesa di controparte, e comunque non suscettibile di sanatoria. Né può predicarsi, data la complessa articolazione del Ministero della difesa e dell'I.N.P.S., che sia onere dell'ente che riceve l'atto notificato, mancante di tale requisito essenziale, andare a ricercare se l'ente medesimo debba considerarsi parte convenuta o mero destinatario di *litis denuntiatio*.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Peraltro, la concreta fattispecie testimonia la rilevanza della mancata indicazione delle controparti, laddove, in tale oggettiva incertezza, da un lato, il Ministero si è, ragionevolmente, costituito al solo fine di far valere il proprio difetto di legittimazione passiva, senza entrare nel merito del ricorso, mentre l'I.N.P.S. si è limitata a dare atto di avere preso a base della determinazione di pensione quanto certificato dal Ministero, con la conseguenza che né il Ministero né l'I.N.P.S., in tale incertezza oggettiva, sono stati indotti ad entrare nel merito della *res controversa* e da ciò parte ricorrente predica, con le note d'udienza, l'applicazione del principio di non contestazione,

che porterebbe, nel caso di specie, a conseguenze sostanziali e processuali del tutto contrarie alla *ratio legis* oltre che alla lettera della legge.

4. Conclusivamente il ricorso è inammissibile e sussistono le condizioni per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c..

5. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

6. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

a. dichiara inammissibile il ricorso;

b. compensa le spese legali;

c. nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.4.2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.04.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
14.04.2025 12:58:51
GMT+02:00